

**NORMATIVA
CONCESSIONE DEI BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI
PERSONALE ISPRA DEI LIVELLI CCNL EPR**


INDICE

<input type="checkbox"/> Commissione	pag. 1
<input type="checkbox"/> Premessa alla fruizione dei benefici sociali	pag. 2
<input type="checkbox"/> A) Asili nido	pag. 2
<input type="checkbox"/> B) Attività ricreative e con finalità sociali	pag. 3
<input type="checkbox"/> C) Borse di studio	pag. 4
<input type="checkbox"/> D) Centri estivi	pag. 7
<input type="checkbox"/> E) Libri scolastici	pag. 8
<input type="checkbox"/> F) Sussidi	pag. 9
<input type="checkbox"/> Tabella ISEE e Distribuzione budget assegnato	pag. 12

La presente normativa potrà essere integrata ed adeguata, d'intesa con le OO.SS. firmatarie il CCNL, per quanto suggerito dalla pratica attuazione della stessa

COMMISSIONE BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI

1. All'esame delle richieste dei benefici sociali e assistenziali di cui alle presenti norme nonché alla formulazione delle relative graduatorie, provvede un'apposita Commissione Benefici Sociali e Assistenziali (di seguito Commissione) nominata con disposizione del Direttore Generale dell'ISPRA.
2. La Commissione è composta da un dipendente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del personale non dirigente del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e da un'uguale numero di dipendenti designati dall'Istituto di cui uno con funzioni di Presidente.
3. Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente che potrà partecipare alle riunioni della Commissione solo in caso di impedimento del membro effettivo.
4. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Commissione viene designato dall'Istituto un Segretario effettivo non titolare del diritto di voto.
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno sei componenti tra i quali il Presidente, il quale designa il suo sostituto fra i membri della Commissione in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza del Segretario effettivo la funzione viene svolta da uno dei membri presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
6. Di ogni decisione della Commissione è redatto verbale, che deve essere siglato in ciascun foglio dal Presidente, dal Segretario e da tutti i partecipanti alla riunione. Il verbale deve altresì essere sottoscritto, nell'ultimo foglio, dal Presidente, dal Segretario e da tutti i membri partecipanti alla riunione.
7. La Commissione dura in carica quattro anni e decade, comunque, alla data di entrata in vigore del CCNL successivo.
8. I componenti della Commissione sono tenuti a quanto disposto dall'articolo 9 (Principio di riservatezza) del Codice di comportamento del personale dell'ISPRA per tutto quanto concerne le decisioni adottate, i pareri espressi e la documentazione presentata dai dipendenti, fatto salvo quanto deve essere reso pubblico all'interno dell'Istituto, nonché ai dipendenti interessati, a norma delle disposizioni attuative.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a circular stamp, and several other initials and signatures on the right.

PREMESSA GENERALE
ALLA FRUIZIONE DEI BENEFICI SOCIALI E ASSISTENZIALI

Sono esclusi dai benefici sociali coloro che abbiano usufruito o che intendano usufruire di benefici fiscali o benefici analoghi a quelli previsti della presente normativa concessi dallo Stato o da altre Istituzioni Pubbliche o Private. Per poter usufruire di tutti i benefici sociali e assistenziali di cui alla presente normativa tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, devono risultare in servizio alla data della presentazione delle domande.

A) ASILI NIDO

ART. 1

Nell'ambito delle finalità sociali dei benefici viene riconosciuto un contributo alle spese, fiscalmente documentate tramite fatture o ricevute fiscali, sostenute dai dipendenti effettivamente presenti in servizio esclusivamente per le rette di frequenza dei figli fiscalmente a carico alla data della presentazione della domanda, ad asili nido comunali e/o privati accreditati e convenzionati autorizzati dal comune. Il contributo verrà erogato per i figli dei dipendenti di età compresa tra tre mesi e tre anni. Per i bambini che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento il contributo potrà essere erogato fino alla chiusura dell'anno educativo.

ART. 2

Saranno erogati periodicamente, nel corso dell'anno educativo, i contributi relativi ai giustificativi di spesa presentati nella misura indicata nell'accordo sulla distribuzione dei benefici sociali ed assistenziali. A conclusione dell'anno educativo ed in relazione a tutti i giustificativi di spesa presentati sarà erogato il saldo. Qualora le risorse destinate a tale voce dall'accordo sulla distribuzione del fondo benefici sociali ed assistenziali non dovessero risultare sufficienti a garantire la copertura integrale dei contributi, il loro importo sarà ridotto proporzionalmente tra gli aventi titolo a consuntivo.

ART. 3

Tutta la documentazione fiscale richiesta nella circolare dell'Istituto dovrà essere presentata improrogabilmente entro il mese di settembre successivo al termine dell'anno educativo di riferimento pena la decadenza del relativo beneficio.

B) ATTIVITA' RICREATIVE E CON FINALITA' SOCIALI

ART. 1

Nell'ambito delle attività sia ricreative sia con finalità sociali volte a favorire la sostenibilità ambientale, vengono riconosciute ai dipendenti le richieste di contributo, per spese sostenute e fiscalmente documentate, per:

- a) gli abbonamenti mensili per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici, per un minimo di sei mensilità, presentati in un'unica soluzione;
- b) gli abbonamenti annuali per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici;
- c) abbonamenti annuali per attività sportive.


Il contributo verrà erogato, per ciascun dipendente che risulti ~~risultare~~ in servizio alla data della presentazione delle domande, per una sola delle voci suindicate, secondo le modalità che verranno stabilite annualmente con apposita circolare.

ART. 2

Il contributo consiste in una percentuale del costo sostenuto esclusivamente dal dipendente e fiscalmente documentato, fino ad un tetto massimo di contributo individuale stabilito. Tali parametri saranno definiti annualmente sulla base delle risorse destinate a tale voce dall'accordo sulla distribuzione del fondo benefici sociali ed assistenziali. Qualora le risorse destinate a tale voce dall'accordo sulla distribuzione del fondo benefici sociali ed assistenziali non dovessero risultare sufficienti a garantire la copertura integrale delle richieste di contributo, il loro importo sarà ridotto proporzionalmente tra gli aventi titolo a consuntivo.

ART. 3

Il beneficio sarà concesso esclusivamente ai dipendenti in servizio per l'intero periodo a cui si riferisce il contributo. Ai fini della corresponsione del contributo sono consentite assenze non retribuite fino a 60 giorni nel periodo di riferimento.



C) BORSE DI STUDIO

ART. 1

L'Amministrazione provvede annualmente, in base agli accordi stipulati con le OO.SS. e sulla base di quanto previsto dalla presente normativa, a pubblicare con apposita circolare il bando, emesso con disposizione della Direzione Generale, concernente i concorsi per titoli per l'assegnazione di borse di studio ai figli fiscalmente a carico alla data della presentazione delle domande, dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data della presentazione delle domande, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.

I candidati devono frequentare Università statali ed equiparate, scuole statali, scuole non statali paritarie o legalmente riconosciute, secondarie di primo e secondo grado, non essere oggetto di esclusione sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 5 del presente paragrafo ed essere iscritti per la prima volta all'anno accademico/scolastico di riferimento.

ART. 2

Gli importi massimi delle borse di studio sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) per studenti di scuola secondaria di primo grado; per gli studenti che abbiano frequentato corsi di durata almeno biennale per il cui accesso sia richiesto il passaggio dell'esame di stato della scuola secondaria di primo grado;	€ 300,00
b) per studenti di scuola secondaria di secondo grado; per studenti che abbiano frequentato corsi di durata almeno biennale, per il cui accesso sia richiesto il passaggio dell'esame di stato della scuola secondaria di secondo grado;	€ 500,00
c) per studenti universitari	€ 800,00

ART. 3

Si rappresenta che in caso di intervenute riforme dell'ordinamento universitario e/o scolastico si procederà ad un adeguamento delle presenti norme o della loro interpretazione da parte della Commissione.



ART. 4
Requisiti

Scuole secondarie di primo e secondo grado


Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, che risultino fiscalmente a carico alla data della presentazione delle domande e che: siano stati promossi nella sessione giugno/luglio senza debiti scolastici, che non siano stati esclusi ai sensi del successivo articolo 5, e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione dal 1° al 3° anno della scuola secondaria di primo grado ed ai corsi di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesto il passaggio dell'esame di stato della scuola secondaria di primo grado;
- b) iscrizione dal 1° al 5° anno della scuola secondaria superiore ed ai corsi di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesto il passaggio dell'esame di stato della scuola secondaria di secondo grado;
- c) che abbiano riportato, al termine di ciascun anno scolastico, sessione estiva, una votazione media: non inferiore a 8/10 per la scuola secondaria di primo grado; non inferiore a 7,5/10 per la scuola secondaria di secondo grado o che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione finale non inferiore a 75/100. Le suddette medie non comprendono il voto riportato in religione.

Università

Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti di cui all'articolo 1, comma 1, che risultino fiscalmente a carico alla data della presentazione delle domande e che siano iscritti ad una facoltà universitaria ed in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- a) per il primo anno accademico: aver superato nell'anno accademico di riferimento, con votazione media non inferiore a 26/30, almeno l'80% dei crediti relativi agli esami prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale validato secondo le regole vigenti presso l'Università frequentata;
- b) per tutti gli anni accademici successivi al primo: l'aver cumulato, negli anni precedenti a quello di riferimento, un numero totale di crediti pari ad almeno l'80% dei crediti relativi agli esami prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale, validato secondo le regole vigenti presso l'Università frequentata, nonché l'aver superato nell'anno accademico di riferimento, con votazione media non inferiore a 26/30, almeno l'80% dei crediti relativi agli esami prescritti dalla facoltà o indicati dal piano di studi individuale validato secondo le regole vigenti presso l'Università frequentata.



In entrambi i succitati casi qualora il numero di esami sostenuti nell'anno di riferimento sia superiore a quello richiesto, la media verrà calcolata su un numero di crediti non inferiore alla predetta percentuale considerando gli esami con le migliori votazioni.

ART. 5 **Esclusioni**

Sono esclusi dal concorso gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio analogo a quello per cui viene presentata la richiesta o che risultino in ritardo nella carriera scolastica:

- a) per più di un anno nel corso degli studi per le scuole secondarie di primo grado e che comunque abbiano compiuto il 16° anno di età alla data di inizio dell'anno scolastico di riferimento; coloro che risultino ripetenti nell'anno scolastico di riferimento;
- b) per più di due anni nel corso degli studi per le scuole secondarie di secondo grado e comunque entro il 20° anno di età alla data di inizio dell'anno scolastico di riferimento; coloro che risultino ripetenti nell'anno scolastico di riferimento, che abbiano conseguito la promozione anche con un solo debito formativo o con una insufficienza.
- c) che abbiano già conseguito altra laurea, che abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di inizio dell'anno accademico di riferimento e coloro che risultino come ripetenti o fuori corso.

ART. 6 **Graduatorie**

La graduatoria è compilata con riferimento al punteggio relativo al profitto scolastico di cui ai precedenti articoli. Per la formazione delle rispettive graduatorie la valutazione del profitto deve essere calcolata in centesimi. L'assegnazione delle borse di studio è nei limiti degli stanziamenti previsti dall'accordo sulla distribuzione del fondo benefici sociali ed assistenziali.

ART. 7

Qualora le risorse destinate a tale voce dall'accordo sulla distribuzione del fondo benefici sociali ed assistenziali non dovessero risultare sufficienti a garantire la copertura integrale dei contributi, il loro importo sarà ridotto proporzionalmente agli importi ed al numero degli ammessi a tutte le graduatorie emesse fino ad assorbimento dell'eccedenza.

6 Ramp
h



D) CENTRI ESTIVI


Ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio che utilizzino, nel periodo intercorrente fra la chiusura e la riapertura dell'anno scolastico come da calendario scolastico nazionale emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dei centri estivi per i figli fiscalmente a carico alla data della presentazione delle domande verranno corrisposti dei contributi, nei limiti del budget assegnato, con le modalità di seguito indicate.

ART. 1

Per centri estivi si intendono le strutture nelle vicinanze della sede di lavoro, di residenza o di domicilio del richiedente. Il contributo per la partecipazione ai centri estivi verrà erogato ai dipendenti per i figli, fiscalmente a carico, aventi un'età compresa tra i tre anni compiuti e 15 anni non compiuti alla data della presentazione della domanda. Il contributo verrà riconosciuto per ciascuna settimana di frequenza e per un massimo di 8 (otto) settimane nel periodo intercorrente fra la chiusura e la riapertura dell'anno scolastico come da calendario scolastico nazionale emesso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

ART. 2

Qualora l'importo complessivo delle quote di contributo fosse superiore al budget assegnato a tal fine dal Fondo benefici sociali ed assistenziali per l'anno di riferimento, la percentuale di contributo spettante sarà ridotta fino ad assorbimento dell'eccedenza.



Handwritten signatures and initials, including 'WB', 'Camp', and several illegible signatures.

E) LIBRI SCOLASTICI

ART. 1

L'Istituto potrà erogare per le spese sostenute e fiscalmente documentate dai dipendenti, a tempo indeterminato e determinato ~~da~~ della presentazione delle domanda, un contributo per l'acquisto di libri scolastici dei figli fiscalmente a carico, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, che frequentino per la prima volta Università statali ed equiparate, scuole statali, scuole non statali paritarie o legalmente riconosciute, secondarie di primo e secondo grado.

ART. 2

Il contributo non sarà erogato ai figli fiscalmente a carico del dipendente che abbiano già conseguito altra laurea e/o coloro che risultino come fuori corso.

ART. 3

L'importo del contributo sarà erogato fino ad un massimo percentuale delle spese sostenute e documentate e non potrà superare il 50% del tetto massimo fissato nella tabella contenuta nel vigente Decreto del MIUR che fissa i tetti di spesa per l'adozione dei libri di testo. Per le Università si terrà conto della misura massima prevista dallo stesso Decreto Ministeriale per le scuole secondarie di secondo grado. Qualora l'importo complessivo richiesto risultasse superiore al budget assegnato la percentuale di contributo sarà proporzionalmente ridotta fra tutti i richiedenti.

WS
Wamp
A
D
B
AQ
L

F) SUSSIDI

ART. 1

I sussidi possono essere concessi, ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato, per eventi intervenuti durante il rapporto di lavoro che incidano con una percentuale pari o superiore al 50% della retribuzione lorda mensile del dipendente, o che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del dipendente. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal dipendente, dal coniuge purché non legalmente separato, dal convivente more-uxorio purché risultante da certificazione anagrafica, dai figli minorenni e maggiorenni, conviventi con il dipendente e con un reddito proprio non superiore a € 8.000,00 annui.


I sussidi potranno essere erogati per:

- a) Decessi.
- b) Gravi eventi (gravi malattie, gravi incidenti, infermità a decorso cronico).
- c) Calamità naturali.

Altri eventi aventi le susposte caratteristiche di incidenza sul bilancio familiare saranno di volta in volta esaminati e decisi dalla Commissione Benefici Sociali e Assistenziali per analogia sulla base di quanto indicato al presente paragrafo F).

ART. 2

In sede di contrattazione integrativa potrà essere valutata la possibilità di concedere, ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato e determinato, appositi sussidi nella circostanza della nascita di figli.

Handwritten signatures and initials in black ink, including 'WB', 'Camp', and several other illegible marks.

ART. 2

Decessi

Nel caso di decesso del dipendente il sussidio, quale contributo al nucleo familiare, è stabilito in € 12.000,00. La relativa erogazione ai componenti del nucleo familiare, così come definito all'articolo 1 del presente paragrafo F), verrà effettuata previa presentazione della richiesta della documentazione attestante il decesso nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal richiedente.

Nel caso di decesso di membro del nucleo familiare, nonché dei genitori del dipendente in servizio, il sussidio è determinato, in relazione alle spese sostenute e fiscalmente documentate mediante copia conforme all'originale della fattura intestata al dipendente, nella misura massima percentuale del 50% delle spese funerarie. In questi casi sarà cura della Commissione valutare, anche in relazione ai redditi degli interessati, l'effettivo aggravio derivante dall'evento sul bilancio del nucleo familiare del dipendente stesso. L'importo di tale sussidio non potrà comunque superare la misura massima di € 1.500,00.


ART. 3

Gravi eventi

Nel caso di gravi eventi quali: gravi malattie; gravi infortuni ed infermità a decorso cronico, occorsi al dipendente o ai membri del nucleo familiare e/o che incidano significativamente sulla condizione economica del dipendente (così come indicata all'articolo 1 del presente paragrafo F), possono essere concessi sussidi nelle seguenti misure massime percentuali:

- a) 75% per interventi chirurgici derivanti da malattie o infortuni subiti dal dipendente o da altri componenti il nucleo familiare;
- b) 50% per infermità a decorso cronico che comportano ospedalizzazioni periodiche o lungo-degenze ovvero particolari terapie riabilitative ovvero applicazioni di apparecchi protesici;
- c) 25% per trattamenti fisio terapeutici o rieducativi effettuati nei 120 giorni successivi alla data di un intervento chirurgico o della dimissione dal ricovero e ad essi correlati ovvero da certificazione rilasciata da pronto soccorso ospedaliero.

Tali sussidi potranno essere concessi ai dipendenti in servizio anche per gravi eventi relativi ai figli maggiorenni non facenti parte del nucleo familiare qualora sia documentato che l'evento stesso ha inciso in modo rilevante sul bilancio del dipendente e degli interessati. Per tutti i gravi eventi di cui al presente articolo il sussidio non potrà comunque superare l'importo massimo di € 3.000,00.



ART. 4
Calamità naturali

Per i primi interventi a seguito di calamità naturali potrà essere corrisposto un sussidio nella misura del 33% delle spese sostenute e fiscalmente documentate. L'importo massimo concedibile non può in ogni caso superare l'importo massimo di € 2.000,00 e non potrà essere concesso più di una volta per lo stesso evento.

ART. 5
Norme di carattere generale

Il dipendente che intenda richiedere un sussidio dovrà inoltrare al Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale apposita domanda adeguatamente motivata e documentata. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute dal dipendente ed è facoltà della Commissione, qualora lo ritenga opportuno, richiedere ulteriore idonea documentazione. Inoltre la Commissione potrà prendere in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio ed in ogni caso il sussidio potrà essere concesso una sola volta per uno stesso evento. L'Istituto ha la facoltà di svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti. I sussidi saranno infine concessi con provvedimento del Direttore Generale, previo parere positivo della Commissione Benefici Sociali e Assistenziali.

Ucamp
NB
AB
L

TABELLA ISEE

Si rappresenta che ad ogni singola voce della presente normativa potrà essere stabilita, in sede di accordo per la distribuzione del fondo per i benefici sociali ed assistenziali, l'applicazione dell'ISEE previsto dalla normativa vigente, secondo gli importi indicati dalla seguente tabella ISEE:

FASCIA ISEE		
fino a 25.000,00		100% della misura massima concedibile
da 25.000,01	a 30.000,00	80% della misura massima concedibile
da 30.000,01	a 40.000,00	60% della misura massima concedibile
da 40.000,01	a 50.000,00	40% della misura massima concedibile
da 50.000,01	a 60.000,00	30% della misura massima concedibile
da 60.000,01		Nessun contributo

DISTRIBUZIONE BUDGET ASSEGNATO

Per ogni singola voce della presente normativa, qualora il budget assegnato in sede di accordo per la distribuzione del fondo per i benefici sociali ed assistenziali non dovesse risultare sufficiente a garantire la copertura integrale dei contributi richiesti, il loro importo sarà ridotto proporzionalmente fra tutti gli aventi titolo a consuntivo.


Wamp *φ* *M* *φ*
DB *φ*

Le parti convengono sulle modalità di gestione e distribuzione del Fondo benefici sociali ed assistenziali ISPRA per come riportate nella presente "Normativa concessione dei benefici sociali e assistenziali personale ISPRA dei livelli CCNL EPR".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, il 16 giugno 2015


ISPRA




ANPRI CIDA




FIR CISL



FLCCGIL



UILRUA



USI/R.d.B. RICERCA



CON NOTA
A VERBALE



NOTA A VERBALE

La UIL RUA firma l'ipotesi di accordo sulla distribuzione dei benefici sociali ed assistenziali – Personale dei livelli I-VIII Anno 2015, perché approva la ripartizione dei fondi, ritiene tuttavia che permangano alcune criticità nel Regolamento.

In tal senso, come previsto nel Regolamento stesso, chiederemo che lo stesso possa essere modificato e migliorato.

Roma, 16 giugno 2015

Valentine Damp